

Trasporto internazionale UTILIZZO VEICOLI CON TARGA DOGANALE



In materia di autotrasporto internazionale effettuato con veicoli dotati di «targa doganale», il Ministero dell'Interno con la circolare n. 300/A/1/31843/111/21/1 dell'8 marzo 2004, nel trasmettere ai propri organi periferici di controllo la circolare n. 42/SEG del 23 febbraio 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente alcune specifiche sulle modalità di svolgimento dell'attività di autotrasporto effettuata con veicoli dotati della c.d. «targa doganale», nel merito ha precisato «che i veicoli commerciali dotati della targa doganale **non possono viaggiare carichi**, ma ne è consentita la circolazione esclusivamente al fine delle operazioni di esportazione in un altro paese, ed entro un limitato periodo di tempo».

In particolare, con la predetta circolare prot. n. 42/SEG del 23/02/2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - in merito ai numerosi quesiti pervenuti concernenti la tematica in questione - ha ritenuto «opportuno chiarire in che termini possa svolgersi l'attività di autotrasporto qualora venga effettuata con veicoli dotati della c.d. "targa doganale". In linea generale, occorre precisare che tale tipo di targa consente la circolazione del veicolo per un limitato periodo di tempo ed esclusivamente per esportare il veicolo stesso. In altri termini, la targa

in argomento permette al veicolo (ad esempio radiato dalla circolazione nel paese di immatricolazione, o non immatricolato) di raggiungere la propria destinazione: essa ha, dunque, un valore prettamente "doganale", in quanto è destinata a consentire l'esportazione dell'automezzo. A conferma di ciò, tale targa ha una validità - commisurata alla durata presunta del viaggio e generalmente non superiore ai sessanta giorni - riconducibile essenzialmente alla possibilità di far effettuare al veicolo un solo viaggio per lo scopo sopra descritto. La targa doganale non ha una disciplina specifica; trovano, comunque, applicazione le disposizioni generali che regolano la materia, oltre al principio della reciprocità. La fonte primaria è da rinvenire nella Convenzione di Vienna del 7 - 8 novembre 1968 della Conferenza delle Nazioni Unite sulla Circolazione Stradale - ratificata dall'Italia con la legge 5 luglio 1975, n. 308 - in base alla quale (art. 35) la targa doganale deve contenere gli elementi previsti dalla norma citata, analogamente a quanto avviene per tutti i tipi di targa. Inoltre, l'art. 2, comma 8 della predetta Convenzione sancisce il principio in base al quale la validità della targa in esame è subordinata alla regolamentazione nazionale relativa all'autotrasporto di persone e cose.

La fattispecie in esame trova anche un riferimento nella disciplina interna

*dell'art. 99 del Codice della strada, in base al quale i veicoli che circolano per recarsi alle zone di confine per l'esportazione devono essere muniti di una targa provvisoria, rilasciata per un periodo massimo di sessanta giorni (in casi particolari 180 giorni). Dalle considerazioni che precedono, discende - in primo luogo - che i veicoli commerciali dotati di targa doganale non possono viaggiare carichi, in quanto tali veicoli possono circolare **esclusivamente** per essere esportati in un altro paese. In altre parole, gli automezzi in questione non stanno effettuando, né possono effettuare, un'attività di autotrasporto, essendo invece autorizzati a spostarsi - si rammenta, entro un limitato periodo di tempo - soltanto ai fini dell'esportazione. In secondo luogo e conseguentemente, **qualora un veicolo, munito della targa in argomento, stia viaggiando carico realizzerebbe un'attività abusiva di autotrasporto, sanzionabile in base alle norme nazionali; in particolare trova applicazione l'art. 46 della legge n. 298/74 per ciò che attiene l'autotrasporto internazionale delle merci.***

UFFICIO STUDI ASAPS
a cura di
Franco Medri e Maurizio Piraino